

R.G. 6270/2014



Tribunale di Treviso
II Sezione civile

Il Giudice

Letto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da

ricorrenti

contro

resistente

letta la memoria di costituzione della resistente,
a scioglimento della riserva che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso che gli odierni ricorrenti hanno richiesto, nelle forme del rito sommario di cognizione, l'accertamento dell'usurarietà del mutuo ipotecario stipulato in data 28.4.2005 a rogito del Notaio Paolo Broli (rep. 7176 racc. 1311) e del carattere gratuito dello stesso, con la condanna della resistente alla restituzione di quanto percepito per interessi e spese, nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato ex art. 644 c.p., parametrata ad una percentuale delle somme che la banca dovesse essere condannata a restituire;

rilevato che il ricorso si fonda sull'allegazione secondo la quale, nella determinazione del TAEG e nella verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, il tasso degli interessi di mora deve essere cumulato con quello previsto per gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto;



accidentali, prive di carattere corrispettivo che vengono in rilievo solo nella eventuale fase patologica del rapporto, in conseguenza dell'inadempimento del debitore; considerato che proprio tale differenza ontologica tra le due tipologie di prestazioni (di cui solo la prima ha natura corrispettiva e può dunque rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della L. 108/1996 ai fini della determinazione del TEG) giustifica la condivisibile esclusione dei tassi di mora dalle rilevazioni ministeriali trimestrali dei tassi medi, tassi di mora che sono invece oggetto di separata rilevazione statistica (pari, allo stato, al 2,1%);

ritenuta pertanto l'infondatezza in diritto prima ancora dell'illogicità della tesi per cui gli interessi corrispettivi e di mora dovrebbero essere sommati aritmeticamente per poi essere confrontati con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione periodica dei soli saggi di interesse corrispettivo, sia perché si tratta di istituti tra loro assolutamente eterogenei, sia per l'impossibilità di ricorrere ad un metodo di calcolo uniforme, atteso che gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre, di norma, l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della sua applicazione (il ritardo nell'adempimento da parte del mutuatario);

considerato che le doglianze circa la "leva anatocistica" che farebbe schizzare il tasso effettivo al 18.74% appaiono in primo luogo irrilevanti, perché non risulta che nel mutuo per cui è causa (che parrebbe in regolare ammortamento) la banca abbia applicato interessi moratori, sicché non v'è modo di svolgere alcuna verifica circa il relativo computo; in secondo luogo infondate, atteso che il contratto per cui è causa prevede espressamente l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi moratori (cfr. art. 5), capitalizzazione che, per inciso, ben potrebbe essere oggetto di valida pattuizione alla stregua dell'art. 32 della delibera CICR 9.2.2000;

considerato che, alla luce delle considerazioni suesposte, non vi può essere spazio per alcun accertamento di natura istruttoria, dovendosi ritenere l'azione proposta dai ricorrenti infondata per l'erroneità delle stesse premesse giuridiche sulle quali si basa;



che i ricorrenti allegano inoltre che gli interessi moratori, dovendo essere corrisposti sull'intera rata scaduta e non sulla sola quota capitale, determinerebbero un tasso reale del 18,74%;

rilevato che il contratto prevede che la restituzione del capitale erogato debba avvenire, a rata costante, con la maggiorazione di interessi ad un tasso variabile parametrato all'Euribor a tre mesi (indice che, alla data della stipula veniva quantificato nel 3,90% su base annua);

che il tasso di mora risulta pattuito in misura pari al tasso d'interesse corrispettivo maggiorato di uno spread del 2%;

considerato che non v'è contestazione sulla circostanza che il "tasso soglia" rilevato nel trimestre di riferimento fosse pari al 5,81%;

considerato che, ai fini dell'invocata applicazione dell'art. 1815 c.c., rileva unicamente il momento della pattuizione e non l'eventuale superamento successivo del tasso soglia per le oscillazioni dell'indice di riferimento;

considerato che la giurisprudenza invocata da parte ricorrente a sostegno della propria tesi (da ultimo, Cass. Civ. 350/2013) si limita ad ribadire il principio secondo il quale anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. 108/1996, ma in nessun caso afferma (ed è sufficiente leggere per esteso la sentenza da ultimo citata per verificarlo) che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori debbano essere cumulati tra loro e considerati unitariamente;

considerato che plurime ragioni giuridiche e logiche ostano radicalmente al mero cumulo delle due categorie di interessi, atteso che:

- gli interessi corrispettivi remunerano il mutuante della messa a disposizione del denaro e costituiscono, per l'appunto, il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di ammortamento;
- gli interessi di mora invece hanno una autonoma funzione, sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione in via preventiva del danno patito dal mutuante per l'inadempimento del mutuatario e rientrano quindi nel novero delle prestazioni



rilevato che a norma dell'art. 702 ter c.p.c. il giudice è tenuto a provvedere sulle spese,
che vanno regolate secondo soccombenza;

p.q.m.

rigetta il ricorso;

condanna *parte attrice* rifondere alla resistente Unicredit Spa
le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e
CPA come per legge.

Treviso, 09/12/2014

IL GIUDICE

IL CASO.it

